

CAMERA DEI DEPUTATI^{N. 1528-A}

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE DE POI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(FORLANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE

(PANDOLFI)

COL MINISTRO DEL TESORO

(STAMMATI)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

(DONAT-CATTIN)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

(OSSOLA)

Seduta del 9 giugno 1977

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale sul caffè 1976,
adottato a Londra il 3 dicembre 1975

Presentato alla Presidenza il 13 dicembre 1977

ONOREVOLI COLLEGHI! — Ancora una volta la Camera dei deputati deve pronunciarsi su di un Accordo internazionale nel quale sono messi a confronto paesi comunitari e paesi produttori per un genere di largo consumo, a proposito del quale le parti contraenti si prefiggono l'obiettivo dell'equilibrio fra domanda ed offerta e la stabilizzazione del mercato del prodotto di base al fine di evitare le fluttuazioni di prezzi che hanno un negativo riflesso sia sull'economia dei paesi produttori, anche in questo caso del terzo mondo, che su quella dei comunitari fra i quali il nostro figura in modo rilevante. L'Italia è infatti il quarto dei paesi consumatori di caffè, sul piano mondiale, e dall'accordo può trarre materiali benefici sia per la stabilizzazione degli approvvigionamenti, sia per i livelli dei prezzi, sia per la garanzia che esso offre al settore economico interessato.

Si è detto più volte, a proposito di analoghi accordi, che purtroppo non sempre la realtà corrisponde alle finalità degli accordi stessi e che essi non sono sempre capaci di impedire brusche impennate dei prezzi o manovre speculative, e che, in caso di prodotti agricoli, essi sono pur sempre soggetti alle eccezioni dovute a straordinarie eventualità di carattere stagionale o metereologico. Si è già detto che la compensazione e la globalità delle trattative deve presiedere a tali accordi, con una logica che non perda di vista il quadro d'insieme del rapporto fra paesi produttori e consumatori, sollecitando una decisiva ripresa dei negoziati fra i paesi dei due emisferi.

Ciò nonostante, prendendo atto degli sforzi e della volontà più volte espressa dal Governo italiano di operare e di agire in questo senso, ci troviamo di fronte ad un accordo sul quale dobbiamo esprimere un giudizio che, pur non scevro da tali appunti, presenta caratteri positivi e certo migliorativi rispetto all'accordo del 1968 per quanto riguarda sia le clausole amministrative sia quelle economiche e di procedura. Si sottolinea pure ancora una volta la necessità di una tempestiva comunicazione degli accordi al Parlamento, anche per permettere ad esso un giudizio globale

e complessivo su materie di così grande momento economico, e così rilevanti nel rapporto fra i paesi industrializzati e quelli del terzo mondo.

L'accordo che il consiglio della Organizzazione internazionale del caffè ha adottato il 3 dicembre 1975 e che è stato firmato dai rappresentanti italiani il 27 luglio 1976 avrà una durata di sei anni con possibilità di rinegoziazione o di proroghe allo scadere di questo anno.

Secondo l'accordo il mercato mondiale viene ripartito nell'area dei « paesi membri » e dei « paesi non membri ».

Tale divisione permette di determinare il contingente di esportazione per ciascun paese produttore e le regole di acquisto dei paesi importatori che sono membri e di quelli che non lo sono.

Verso i paesi membri, in caso di una minore offerta di caffè, come è quella che per esempio oggi si verifica, le esportazioni saranno privilegiate sia per quanto riguarda i prezzi, sia per i quantitativi. Va quindi da sé che per un paese come il nostro è importante garantirsi gli effetti permanenti della corrente di traffico del prodotto al fine di contenere le spinte al rialzo. Del resto, la stessa maggiore flessibilità dei criteri di ripartizione delle quote annuali e trimestrali dovrebbe facilitare questo contenimento e rendere meno traumatici gli aggiustamenti.

Le quote saranno composte da una parte fissa del 70 per cento e da una parte variabile del 30 per cento che sarà distribuita fra i paesi esportatori in proporzione al volume delle scorte in loro possesso. A questa regola però occorrerà temporaneamente derogare a causa delle avverse condizioni metereologiche che hanno fortemente indebolito la produzione del caffè nel Brasile, che è il maggiore produttore, nel luglio 1976. Per di più sono stabilite clausole di incentivo e di promozione con la costituzione di un fondo al quale partecipano obbligatoriamente i paesi produttori « membri » e facoltativamente i « non membri ».

La firma dell'Italia ha finora permesso la partecipazione di tutti i paesi della Comunità europea all'accordo e quindi ha im-

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

redito che all'interno della Comunità si creasse un doppio regime con una zona in cui circolasse liberamente il prodotto ed una in cui esso fosse sottoposto a controlli negli scambi che distorcerebbero anche un mercato a tariffa esterna unica come quello comunitario. È chiaro infatti che, solo attraverso una uguglianza nel punto di partenza per il trattamento dei prodotti, la Comunità europea potrà andare avanti con un criterio di trattativa globale con i paesi terzi ed accentrare con una sola voce e non con voci discordi la sua politica di scambio e di cooperazione col terzo mondo assumendo un ruolo più autorevole anche fra la realtà dei paesi industrializzati al fine di una più giusta remunerazione del lavoro e dei prodotti provenienti da aree meno favorite.

È chiaro, anche dal confronto con le tabelle allegate all'accordo, il peso preponderante del nostro paese nelle importazioni di caffè; peso che diviene massiccio se ad esso si unisce quello delle importazioni

degli altri paesi membri della Comunità, e che ha una ampia influenza sulla ripartizione dei voti attribuiti a tali paesi. Ciò è rilevante non solo in termini economici puri, ma anche per l'impostazione di una più equilibrata politica di scambio.

Per questi motivi pare opportuno non procrastinare oltre il compimento di un *iter* che deve concludersi di fronte a questo Parlamento, come pare opportuno al relatore accogliere l'emendamento proposto della Commissione Bilancio sostitutivo del primo comma dell'articolo 3 come risulta dallo stampato. Ciò al fine di permettere una più precisa indicazione di copertura data l'avvenuta presentazione del progetto di bilancio 1978.

Raccomando quindi agli onorevoli colleghi, in ordine ai motivi esposti, un voto favorevole del disegno di legge di ratifica con l'accoglimento dell'emendamento della Commissione Bilancio.

DE POI, *Relatore.*

**DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO****ART. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo internazionale sul caffè 1976, adottato a Londra il 3 dicembre 1975 e aperto alla firma a New York dal 31 gennaio al 31 luglio 1976.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 61 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1977, valutato in lire 55 milioni, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**TESTO
DELLA COMMISSIONE****ART. 1.**

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge negli anni 1977 e 1978, valutato, rispettivamente, in lire 55 milioni e in lire 65 milioni, si provvede mediante corrispondenti riduzioni del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Identico.